ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MILANI FONDI - LTIC853009
Prot. n. : 1827 data, 20/05/2014
Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il
Dirigente scolastico e la sig.ra D'ONOFRIO MARIA CHIARA
PREMESSO
che con provvedimento del Dirigente scolastico in data 20/05/2014, la sig.ra
D'ONOFRIO MARIA CHIARA e' stata individuata quale destinataria di proposta di
contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25
del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per il comparto scuola, in quanto inserita nella
graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza in qualita' di docente della
scuola secondaria di I grado, per la classe di concorso A028;
SI CONVIENE E STIPULA
il presente contratto di lavoro a tempo determinato in qualita' di docente
supplente temporaneo per la sostituzione di BIAGIO FRATTARELLI
per un posto NORMALE, e per l'insegnamento di - EDUCAZIONE
ARTISTICA - (A028) con decorrenza dal 20/05/2014 e cessazione al 06/06/2014, per
n. 18 ore settimanali di lezione presso MILANI (LTMM85301A), dove dovra'
presentarsi per l'assunzione in servizio in data 20/05/2014.
Le prestazioni, proprie del profilo professionale di docente della scuola
secondaria di I grado, consisteranno nell'espletamento delle attivita' attribuite
al profilo stesso dal vigente C.C.N.L..
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del
servizio e fino al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale previsto
per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ed

e' pari a euro 20973,22 come stipendio annuo lordo secondo le vigenti tabelle
contrattuali oltre ogni altro assegno o indennita' previsti dalle vigenti
disposizioni, sulla base di 18/18mi.
La spesa relativa al presente contratto e' posta a carico del capitolo di bilancio

1229 relativo al programma 12 istruzione secondaria di primo grado della missione
"22 Istruzione scolastica" iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
La liquidazione della tredicesima mensilita' e dell'eventuale compenso sostitutivo
delle ferie non godute e' effettuata dall'ufficio che provvede al pagamento dello
stipendio, in relazione alla durata del presente contratto. La liquidazione
relativa alle ferie non godute spetta esclusivamente nel limite di quelle non
godibili per incapienza rispetto ai giorni di sospensione delle attivita'
didattiche compresi nel contratto.
Riguardo alla documentazione di rito occorrente per la costituzione del rapporto
di lavoro ed a corredo del presente contratto, si rammenta che la mancata
presentazione, cosi' come la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione - comprese quelle effettuate nel corso della
procedura di reclutamento - comportano l'immediata risoluzione del rapporto di
lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.
445/2000.
Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto e' regolato dal C.C.N.L. e
dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili anche per le cause che
costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Si rammenta, in particolare, che la mancata assunzione del servizio - salvo causa
impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata
risoluzione del rapporto di lavoro. E' altresi' causa di risoluzione del medesimo
l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto,
come pure il mancato possesso dei requisiti.
Alla sig.ra D'ONOFRIO MARIA CHIARA viene consegnata copia del codice di
comportamento riportato nel vigente CCNL, con l'obbligo di adeguare il proprio
comportamento a quanto ivi previsto.
La sig.ra D'ONOFRIO MARIA CHIARA dichiara di accettare tutte le clausole che
regolano il suo rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, dando per

conosciute le norme contrattuali e quelle di riferimento alle quali si fa rinvio.
Il presente contratto, redatto in carta semplice, sara' registrato in caso d'uso